



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 agosto 2011
(OR. en)**

13480/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0208 (NLE)**

**STAT 36
FIN 571**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla fissazione dei
coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2010 alle
retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti
contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

REGOLAMENTO (UE) N. .../2011 DEL CONSIGLIO

del

**relativo alla fissazione dei coefficienti correttivi applicabili a decorrere
dal 1° luglio 2010 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei
e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti all'Unione e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2010 alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese di servizio.
- (2) I coefficienti correttivi applicati sulla base del regolamento (UE) n. 768/2010 del Consiglio¹ possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.
- (3) È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttivi.
- (4) È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° luglio 2010 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) In analogia a quanto previsto per i coefficienti correttivi applicabili all'interno dell'Unione alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, è opportuno prevedere che un eventuale recupero interessi solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti siano ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 228 del 31.8.2010, pag. 1.

Articolo 1

Nell'allegato sono riportati i coefficienti correttivi applicabili, con effetto dal 1° luglio 2010, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹, e corrispondono ai tassi applicabili al 1° luglio 2010.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi riportati nell'allegato.
2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttivi riportati nell'allegato, per il periodo compreso fra il 1° luglio 2010 e ...^{*}.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso interessano solo il periodo massimo di sei mesi precedente ...^{*}. Il recupero è scaglionato su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

^{*} GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

SEDI DI SERVIZIO	Parità economica luglio 2010	Tassi di cambio luglio 2010 (*)	Coefficienti correttori luglio 2010 (**)
Afghanistan (***)	0	0	0
Albania	86,28	136,693	63,1
Algeria	73,2	94,6259	77,4
Angola	137	115,037	119,1
Arabia Saudita	3,619	4,4823	80,7
Argentina	3,321	4,8506	68,5
Armenia	376,7	453,4	83,1
Australia	1,542	1,425	108,2
Azerbaigian	1,088	0,9806	111
Bangladesh	50,15	85,5047	58,7
Barbados	2,979	2,4518	121,5
Belize	1,81	2,4049	75,3
Benin	610,3	655,957	93
Bielorussia	2610	3722,37	70,1
Bolivia	5,66	8,563	66,1
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)	1,253	1,95583	64,1
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	1,456	1,95583	74,4
Botswana	5,447	8,62069	63,2
Brasile	2,459	2,1946	112
Burkina Faso	634,6	655,957	96,7
Burundi (***)	0	0	0
Cambogia	4448	5201	85,5
Camerun	612,1	655,957	93,3
Canada	1,207	1,2812	94,2
Capo Verde	81,84	110,265	74,2
Ciad	733,3	655,957	111,8
Cile	452,4	652,86	69,3
Cina	8,31	8,2918	100,2
Cisgiordania - Striscia di Gaza	5,512	4,7628	115,7
Colombia	2185	2304,82	94,8
Congo (Brazzaville)	765,4	655,957	116,7
Corea del Sud	1577	1484,96	106,2
Costa d'Avorio	634,7	655,957	96,8
Costa Rica	599,1	641,853	93,3
Croazia	5,972	7,1973	83
Cuba	1,006 USD	1,2198 USD	82,5
Ecuador	0,9829 USD	1,2198 USD	80,6
Egitto	4,159	6,99795	59,4

SEDI DI SERVIZIO	Parità economica luglio 2010	Tassi di cambio luglio 2010 (*)	Coefficienti correttivi luglio 2010 (**)
El Salvador	0,9752 USD	1,2198 USD	79,9
Eritrea	17,91	18,8103	95,2
Etiopia	15,26	16,7933	90,9
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	37,3	61,6021	60,5
Figi	1,573	2,43635	64,6
Filippine	44,41	56,609	78,5
Gabon	685	655,957	104,4
Gambia	28,07	32,8	85,6
Georgia	1,652	2,2603	73,1
Ghana	1,284	1,75825	73
Gibuti	237,9	216,784	109,7
Guatemala	7,756	9,7462	79,6
Guinea (Conakry)	4931	7293,53	67,6
Guinea-Bissau	624,3	655,957	95,2
Guyana	173,2	250,657	69,1
Haiti	54,21	50,0791	108,2
Honduras	19,13	23,129	82,7
Hong Kong	10,35	9,4958	109
India	39,17	56,702	69,1
Indonesia (Banda Aceh)	8672	11052,7	78,5
Indonesia (Giacarta)	9431	11052,7	85,3
Iraq (***)	0	0	0
Islanda	149,4	157,29	95
Isole Salomone	10,8	9,7236	111,1
Israele	5,229	4,7628	109,8
Giamaica	112	104,64	107
Giappone (Tokyo)	162,6	108,31	150,1
Giordania	0,8491	0,86484	98,2
Kazakistan (Astana)	174	180,65	96,3
Kenia	83,16	99,834	83,3
Kirghizistan	44,4	56,1108	79,1
Kosovo (Pristina)	0,6088	1	60,9
Laos	8644	10164	85
Lesotho	6,406	9,318	68,7
Libano	1612	1838,85	87,7
Liberia	1,321 USD	1,2198 USD	108,3
Libia	1,011	1,6193	62,4
Madagascar	2218	2720,67	81,5
Malaysia	3,189	3,9692	80,3
Malawi	166	184,836	89,8
Mali	657,2	655,957	100,2
Marocco	8,577	10,997	78
Mauritania	233,1	346,305	67,3
Maurizio	32,06	40,028	80,1

SEDI DI SERVIZIO	Parità economica luglio 2010	Tassi di cambio luglio 2010 (*)	Coefficienti correttivi luglio 2010 (**)
Messico	12,22	15,6591	78
Moldova	10,16	15,7927	64,3
Montenegro	0,6501	1	65
Mozambico	29,96	42,61	70,3
Namibia	8,034	9,318	86,2
Nepal	75,54	90,77	83,2
Nicaragua	16,53	26,0955	63,3
Niger	578	655,957	88,1
Nigeria (Abuja)	179,9	181,748	99
Norvegia	11,12	7,9085	140,6
Nuova Caledonia	135,5	119,332	113,5
Nuova Zelanda	1,764	1,7579	100,3
Pakistan	54,66	104,835	52,1
Panama	0,8233 USD	1,2198 USD	67,5
Papua Nuova Guinea	3,58	3,4638	103,4
Paraguay	3881	5830,04	66,6
Perù	3,165	3,4502	91,7
Repubblica centrafricana	664,5	655,957	101,3
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)	1,801 USD	1,2198 USD	147,6
Repubblica dominicana	31,13	44,0387	70,7
Ruanda	702,7	721,185	97,4
Russia	40,98	38,13	107,5
Samoa	2,91	3,15976	92,1
Senegal	592,1	655,957	90,3
Serbia (Belgrado)	70,63	104,089	67,9
Sierra Leone	5193	4764,26	109
Singapore	2,062	1,7075	120,8
Siria	52,11	57,71	90,3
Sri Lanka	114,1	140,185	81,4
Stati Uniti (New York)	1,286	1,2198	105,4
Stati Uniti (Washington)	1,232	1,2198	101
Sud Africa	6,319	9,318	67,8
Sudan (Khartoum)	2,663	3,01508	88,3
Sud Sudan (Juba) (***)	0	0	0
Suriname	2,179	3,46	63
Svizzera (Berna)	1,586	1,3258	119,6
Svizzera (Ginevra)	1,617	1,3258	122
Swaziland	6,689	9,318	71,8
Tagikistan	3,751	5,34565	70,2
Taiwan	35,34	39,365	89,8

SEDI DI SERVIZIO	Parità economica luglio 2010	Tassi di cambio luglio 2010 (*)	Coefficienti correttori luglio 2010 (**)
Tanzania	1295	1691,16	76,6
Thailandia	32,43	39,564	82
Timor est	1,212 USD	1,2198 USD	99,4
Togo	563,8	655,957	86
Trinidad e Tobago	7,192	7,85895	91,5
Tunisia	1,338	1,8572	72
Turchia	1,899	1,9303	98,4
Ucraina	7,584	9,69851	78,2
Uganda	1946	2768,57	70,3
Uruguay	24,06	25,5548	94,2
Uzbekistan	1095	1942,23	56,4
Vanuatu	152,5	127,05	120
Venezuela	4,246	5,23861	81,1
Vietnam	13488	23380,7	57,7
Yemen	202,4	278,652	72,6
Zambia	4985	6254,26	79,7
Zimbabwe (***)	0	0	0

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per Cuba, Ecuador, El Salvador, Liberia, Panama, Repubblica democratica del Congo e Timor Est).

(**) Bruxelles = 100%.

(***) Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inaffidabilità dei dati.

N.B. *La nozione di parità economica o parità di potere d'acquisto (PPA) corrisponde a:*

Il numero di unità monetarie necessarie per acquistare lo stesso prodotto a Bruxelles (per ogni euro).

La cifra fornita nella prima colonna (PPA) è il prodotto della moltiplicazione del tasso di cambio (TX) per il coefficiente correttore (CC).

La formula aritmetica utilizzata per il calcolo dei CC è pertanto la seguente: PPA (comunicato da Eurostat) divisa per TX = CC.

Gli importi dovuti ai dipendenti sono calcolati applicando invariabilmente la PPA stabilita nella presente tabella e non moltiplicando ogni volta il CC per il TX della data della transazione, poiché quest'ultimo è variabile e si otterrebbe in tal modo una PPA differente (errata).
